

unicuique suggereret devotio pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem pro unica vice tantum, & in actu predicta missionis, auctoritate, & tenore predictis concedimus, & largimur. Hortantes Venerabiles Fratres Patriarchas, Primate, Archiepiscopos, Episcopos, & alios Ecclesiarum Praelatos, Rectores, ac verbi Dei Praedicatores, ut in suis quisque Ecclesiis, cum Populus frequentior fuerit, praesentes literas, & omnia in eis contenta publicent, & publicari ficiant, ac omne in eisdem Presbyteris, & aliis favorem, & auxilium in praemissis praestent. Praesentibus ad septennium tantum valituris.

Publicatio

Claufula

§.3. Volumus autem, ut praesentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici, seu dictae Congregationis Missionis Secretarii subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constituta, seu ejusdem Congregationis munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostense.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die V. Octobris MDCXC. Pontificatus nostri Anno Primo.

XXVII.

Confirmatur Decretum Card. Protectoris super controversiis de residentia Generalis, loco Capitulum, aliique inter Generalem, & quosdam Religiosos Ord. B. Joan. Dei Congregationis Hispaniae.

Par. Octob. 1690. An. 1.

Confirmata fuere Decreta ejusdem Capituli inter mediis ab Inn. XI. Constit. 1686, Aug. 17, P. 10. Et a Clem. XI. revocata Conventualitates Constit. ed. 1773, Maji 10, P. 3.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Deciso dis. Controversiarum commissa fuit Card. Protectori.

Nuper pro parte dilectorum filiorum Moderati Superioris Generalis Congregationis Hispaniae Ordinis Beati Joannis Dei, ac Francisci Petrelli, & Francisci Alvarez de Azevedo fratrum expresse professorum Provincialium Castellae, & Portugalliae dictae Congregationis, Nobis expositum fuit, quod cum alias nonnullae controversiae inter eundem Superiorem Generalem ex una, ac dictos Franciscum de Pretell, & Franciscum Alvarez de Azevedo, tam proprio, quam procuratorio nomine dilectorum pariter filiorum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, & aliorum Fratrum dictae Congregationis ex altera partibus de, & super loco Residentiae ejusdem Superioris Generalis, necnon convocacione, seu celebratione Capitulum Generalium, & intermediorum dictae Congregationis, ac privatione, seu suspensione supradicti Petri ab officio Secretariatus Congregationis praedictae, rebusque aliis latius in processu cause deductis exorta essent; nos negotium hujusmodi remisimus ad dilectum filium nostrum Gasparem S.R.E. Presbyterum Cardinalem Carpinum nuncupatum Ordinis praefati apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectorem, ut controversias praedictas jam pridem in Congregatione Ven-

Fratrum nostrorum ejusdem S.R.E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praeposita vertentes decideret, & Regularium praeposita vertentes decideret, eisque debitum finem imponeret. Unde idem Gaspar Cardinalis, & Protector, cum pluries, & voce, & scriptis utramque partem coram se accersitam audivisset, visis subinde, & consideratis dicti Ordinis Constitutionibus, documentis publicis, topoque processu Cause, & causarum in partibus facto, aliisque omnibus necessariis, & opportunis mature perpensis, decretum edidit tenoris, qui sequitur, videlicet.

§.1. Gaspar Tit. S. Mariae Transiberim Saule R.E. Presbyter Cardinalis Carpinus SS. N. Pape Vicarius Generalis, & Ordinis B. Joannis Dei apud Sanctam Sedem Protector. Cum Sanctissimus D. Noster Alexander PP. VIII, peculiari ejus rescripto coram Nobis exhibito dignatus fuerit arbitrio nostro benigne committere, ut controversias omnes jam pridem in Sacra Congregatione Eminentiorum, & Rmorum DD. Sanctae R.E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium praeposita, vertent, inter Fratres Franciscum Petrell, & Franciscum Alvarez Azevedo Ord. B. Joannis Dei in Regnis Hispaniarum, tam nomine proprio, quam procuratorio Fratrum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, & aliorum in supplici Libello SS. N. porrecto enunciatorum ex una, ac P. Fr. Emmanuelem de Errera Procuratorem Generalem dicti Ordinis Regni Hispaniarum in Romana Curia existentem, partibus ex altera de, & super residentia ejusdem P. Generalis convocacione, seu celebratione Capitulum Generalium, & intermediorum, necnon Inquisitione, & respective condemnatione supradicti P. Fr. Petri Fernandez de Ayllon ob causas, de quibus in Processu desuper confecto, & nobis exhibito, rebusque aliis coram Nobis latius deductis decideremus, ac debitum finem, hinc litibus, & controversiis imponeremus, Cumque ad haec peragenda, atque definienda pluries, & voce, & scriptis utramque partem coram Nobis accersitam audiverimus, & deinde visis, & consideratis Ordinis praedicti Constitutionibus, documentis publicis, totoque Processu cause, & causarum in Partibus facto, aliisque omnibus necessariis, & opportunis, visis videndis, & mature perpensis tandem ad omnium harum controversiarum terminationem vigore praesentis nostri Decreti distincte devenisse ut infra statuimus. Auctoritate igitur ab eodem SS. N. D. Nobis attributa volumus atque decernimus, ut in posterum tam P. Fr. Joannes de Cobaleda praesens Generalis, quam omnes, & singuli futuri, & pro tempore existentes Generales suam residentiam facere teneantur in Conventu, Domo, seu Hospitali designando in futuro proximo Capitulo Generali suo tempore celebrando, cujus arbitrio, atque declarationi, totalem hujus rei terminationem remittere intendimus, prout praesenti Decreto remittimus. Hortamur tamen, & in D. admonemus omnes, & singulos vocales, ad quos spectabit d. Capitulo interesse, ut circa hanc designationem loci, seu Conventus, & Hospitalis id statuatur quod pro bono pacis, ac Religionis utilitate, & incremento expediens esse censuerint, & interim pro eo tempore decurrendo usque ad primum Capitulum futurum Generale injungimus P. Fr. Joanni de Cobaleda

Decretum d. Cardinalis.

Species facti.

De residentia Generalis.

De loco celebrationis Capitulum.

moderno Generali, ut ipse una cum tota sua Curia residere teneatur in Conventu, vel Hospitali Matriti, prout ibi residere mandamus.

§.2. Item circa celebrationem Capitulum Generalium, & intermediorum pari nostro perpetuo valituro Decreto praecipimus in futurum servandas esse Constitutiones Ordinis in Capitulo 16., & 39. hoc est semper, & in perpetuum praedicta Capitula celebranda esse in loco, Conventu, seu Hospitali a Patre Generale Ordinis, ejusque Diffinitorio pro tempore existente designando, quavis asserta consuetudine in contrarium non obstante, prout etiam in Congregatione Episcoporum, & Regularium sub die 17. Martii 1689. resolutum fuit, Proindeque modo incipiendo a Capitulo intermedio, ut infra celebrando praesentis Decreti tenore, ac virtute Sanctae Obedientiae, & sub penis inferius exprimentis injungimus, & mandamus eidem P. Fr. Joanni de Cobaleda, ut nulla habita ratione alterius cujuscumque convocacionis, siye a se, siye ab aliis quacumque auctoritate, superioritate, & jurisdictione munitis forsitan anno proximo elapso fact, quas tanquam pro non factis haberi, & nullius roboris, ac momenti esse volumus, atque mandamus, statim visis praesentibus se conferat ad Conventum, seu Hospitali in Civitatem Cordubae, ibique convocet omnes, & singulos Patres, seu Fratres, ex quibus Diffinitorium iuxta Constitutiones Ordinis componitur, ad effectum, ut ad tenorem dictarum Constitutionum ipse Pater Generalis cum suo Diffinitorio pro celebratione futuri Capituli intermedii determinet, seu assignet locum illum, siye Conventum, vel Hospitali, quod magis commodum, utile, aut necessarium pro rebus Religionis agendis, atque determinandis eidem Diffinitorio videbitur: quatenus vero vel temporis angustia, vel motus in Religione exorti, & difficultas ad aures nostras cum maximi animi nostri admiratione perventa non permitterent, ut d. Convocatio Diffinitorii in Conventu, vel Hospitali Cordubensi, ut supra peragi possit, tunc ad illos, seu illa sedanda prout decet, & nos omnino exoptamus, atque praecipimus pro hac vice d. proximum futurum Capitulum intermedium, celebretur in Conventu, seu Hospitali Matritensi, prout ibi, ac non alibi illud celebrari mandamus, ex hac tamen provisione non intendimus auctoritati, ac facultati d. P. Generali, & Diffinitorio competenti, nec in minimo quo ad hoc praedicti in posterum unquam, sed eam semper salvam, & intactam remanere, si vero dicti loci, Conventus, siye Hospitalis determinatio, vel designatio commode fieri valeat pariter eidem Patri Generali praecipimus, ut novas literas convocatorias pro celebratione d. Capituli intermedii quod sub die 3. Mensis Maji proxime futuri in loco, ut supra designando, vel in Conventu, siye Hospitali Matriten. quoties Diffinitorium, prout supra convocari nequeat, fieri mandamus, expediat, & sub penis arbitrio ejusdem Patris Generalis omnes, & singulos vocales, qui debent, & possunt commode interesse celebrationi hujus Capituli convocet, ut omnes debito tempore valeant in unum convenire.

De electione Officialium.

§.3. Sicut autem in istis Constitutionibus Ordinis Cap. 39. statuitur Electiones Provinciarum, Priorum, aliorumque Officialium faciendas esse in Capitulo intermedio, & ejus officium

per triennium durare, ac respective absolvere tempore Capituli Generalis, ita tamen committimus, & mandamus servandam esse pariter dispositionem Constitutionum, & ad earum praescriptum eligi novos Provinciales, Priores, & Officiales in hoc Capitulo intermedio celebrando, illorumque Provincialatus, Prioratus, & officia terminare debere in proximo Capitulo Generali, perinde ac si fuissent suo tempore electi: ita tamen ut ipsi Provinciales, Priores, & Officiales gaudent, & potiri debeant omnibus Juribus, praerogativis, & praerogativis, ac haberi, & reputari debere, ac si integro triennio Provincialatus, & officia exercuissent in eisque extitissent, etiam respectu intermediae vacationis de qua fit mentio in d. Capitulo 39. Constitutionum Ordinis.

De Vocalibus

§.4. Praeterea ad tollendas omnes dubiorum causas, atque occasiones declaramus omnes Priores, aliosque habentes vocem in Capitulo intermedio iuxta tenorem earundem Constitutionum in d. Cap. 39., & Cap. 25. interesse debere, ac vocem in antedicto proximo intermedio Capitulo habere, etiam si elapsum sit tempus triennale eorum Officii, & Capitulum intermedium tempore a Constitutionibus Ordinis praescripto celebratum non fuerit.

Abolutio Generalis a censuris, & poenis

§.5. Quoniam autem, ut praesertim P. Joannes de Cobaleda Generalis, fuit ex commissione Tribunalis nunciaturae publice excommunicatus, privatus voce activa, & passiva, & in alias poenas condemnatus, propterea ad omnem bonum finem, & cautelam, ipsum P. Generalem absolvendum fore, & esse duximus, prout praesentis Decreti tenore ad cautelam ab excommunicatione forsitan incurfa ex supradictis facultatibus Nobis ut supra attributis absolvimus, & liberamus, atque itidem ab omnibus, & quibuscumque aliis poenis irrogatis, vel comminatis liberamus, & absolvent. fore, & esse, atque etiam a privatione vocis activae, & passivae, prout absolvimus, & liberamus, ac prout eundem Patrem Generalem quatenus opus sit esse in pristinum restituendum, ipsumque continuare debere, seu manutenere, esse in dignitate, & munere Generalatus exercitio totali suae auctoritatis, & Jurisdictionis, necnon jure vocis activae, & passivae omnibus, & quibuscumque aliis praerogativis, & praerogativis, prout in pristinum quatenus opus sit restituimus, & manutenemus, ac amplius pro hac causa, seu occasione hujus causae non esse molestandum, prout amplius non molestari mandamus.

Reintegratio Patris Secretarii.

§.6. Quo vero ad P. Fr. Petrum Fernandez de Ayllon Secretarium Religionis, dicimus privationem, seu suspensionem ab officio Secretariatus a P. Generali, vel ejus Delegato demandatam, siye ab alio quocumque Iudice, etiam Tribunalis nunciaturae factam, ac similem privationem vocis activae, & passivae, necnon poenam relegacionis, & carceracionis, aliasque poenas de quibus in Sententia, seu processu non sustineri, & proinde dicimus, & declaramus, illas omnes, & singulas revocandas esse, prout revocamus, & abolemus. Procedentes tamen ex integro, & ex auctoritate Nobis demandata decernimus P. Fr. Petrum Fernandez, ex quo satis luit ob carceracionem, & diuturnam suspensionem ab ipso passam absolvendum, & liberandum esse, prout absolvimus, & liberamus, ac in Officio

ora debita si canti Terza, poscia la Messa Conventuale con fare in ogni luogo nelle Domeniche l'Asperges dell'acqua benedetta per la Chiesa, indi si dica Sesta, e dopo pranzo Nonna. Ma ne' luoghi dove sarà minor numero de' Corali, recitate ad ora competente l'ore sudette, che potrà essere circa due ore dopo la levata del Sole si canterà la Messa conventuale al meno in tutti li giorni festivi dell'anno, tutti i Sabbati non impediti in onore della Vergine, in qualunque primo Giovedì del mese non impediti in onore del P. S. Silvestro. Et ogni primo Lunedì del mese similmente non impedito la Messa di *Requiem* per i nostri fratelli, Protettori, e Benefattori Defonti, in ordine a che non possono dispensare i Superiori locali senza espressa licenza del P. Generale, che invigilarà, e ricercherà specialmente nelle visite, acciò sotto alcun colore, o pretesto non si contravenga alla presente ordinazione, e chi contraverrà de' Superiori locali soggiaccia alla pena di media colpa, e ad altre ad arbitrio del Padre Generale.

Del Vespri, e Compieta.

§.6. Giusta la consuetudine de' Luoghi, e de' tempi si suoni all'ora debita al Vespri, che ne' giorni festivi deve cantarsi tutto con molta pausa e divozione in qualunque de' nostri Monasteri, o sia di maggior, o minor numero de' Corali col suono dell'Organo, dove sarà il comodo. Ne' Monasteri poi dove faranno sei Corali anco in tutti i giorni feriali si canti ogni giorno il *Magnificat* con la sua Antifona, e Orazione.

§.7. Ad ora competente, che non farà prima delle ventun'ora, e mezza si suoni parimente ogni giorno, e in qualunque luogo a compieta, quale ne' giorni festivi dovrà cantarsi sempre, e ne' feriali recitarsi con pausa, e divozione. Ed in qualunque luogo, o sia di maggiore, o di minor numero de' Corali si canti ogni giorno, dopo la Compieta, o dopo il Matutino, quando la sera si feciti di giorno in venerazione della Vergine secondo l'antica consuetudine, e Decreti Capitolari la *Salve Regina*, o altra Antifona che corra in suo luogo, a che parimente non possa dispensare alcun Superiore locale, e contravenendo, soggiaccia alla pena della media colpa, e ad altre ad arbitrio del P. Generale, che doverà ricercarlo in atto di visita.

Dell'Officio della Beatissima Vergine.

§.8. Doverà recitarsi l'Officio picciolo della Vergine in Coro tutti i giorni, che accaderà farsi l'officio di feria, o di qualche Santo semplice, eccetto quando si farà l'Officio di S. Maria in Sabbatho, come nella rubrica del novo Breviario Monastico, e mentre che si recitarà, nessuno arditi di sedere, fuorchè i Vecchi, e i deboli dispensati dal Superiore.

§.9. E non solo in tal modo sia onorata la Gloriosa Vergine Madre di Dio, ma anche per riverenza, e divozione di lei, come quella a cui il P. S. Silvestro con tutta la Congregazione in sin da principio hebbe somma venerazione in tutte le nostre Chiese, com'anche s'ordina nell'antica Costituzione, sia eretta la Compagnia del santissimo Nome di Maria, e sia tenuta in quella divozione, che si può maggiore,

procurando, che arda la lampada avanti il suo Altare, e continuando l'uso antico di cantare ogni Sabbatho una Messa votiva in sua lode con le Litanie, dovendosi cantare anco la sera. E in suo onore si facci anco il Mercoledì, come si dirà al cap. 5. della presente distinzione, con altre divozioni contenute ne' Capitoli di detta Compagnia, perchè sotto la di lei protezione può sperarsi grandissimo profitto.

Come abbiano a soddisfare l'Officio Divino i Conversi.

§.10. I Conversi in vece dell'ore Canoniche siano obbligati recitare ogni giorno l'orazione Domenicale, e la salutatione Angelica con questo numero, ed ordine. In cambio del Matutino dicano dodici *Pater*, ed altrettante *Ave Maria*. Per il Vespri sette, e cinque per ciascheduna dell'altre ore. Quelli poi, che sapendo leggere diranno l'Officio della Vergine, non siano tenuti dire li sudetti *Pater*, & *Ave Maria*. Siano anco tenuti i Conversi alzarli a matutino secondo gli verrà ordinato dal Superiore ne' luoghi, che si alzaranno i Corali, come parimente siano obbligati assistere sempre in Coro ne' giorni festivi al Vespri, quando però per grave urgenza non fossero dispensati dal medesimo Superiore. Chi contraverrà soggiaccia alla pena di larne pubblica colpa in Refettorio, e non emendandosi, dopo la terza volta, a mangiarvi pane, ed acqua.

§.11. Avvertendosi tanto i Corali, quanto i Conversi, che quando il P. Generale, o il Superiore locale passa avanti i Monaci sia lor fatta la debita riverenza, come conviene. E parimente terminata qualunque Ora Canonica, fatta la dovuta riverenza all'Altare, tutti escano ordinatamente con silenzio, e modestia dal Coro, e dopo il matutino, o riposino, o leggino o facino orazione, ma con tal forma, che non s'inquietino gl'altri.

Del modo da tenersi da' Monaci in Coro.

§.12. Stando i Monaci in Coro devono ricordarsi, che sono alla presenza di Dio, onde gli conviene star' ivi con timore, e tremore, ben composti di vita, con le mani sotto lo Scapulare, quando non vi tenghino Breviario, o Diurno, non curvi, o appoggiati sconciamente alle sedie, non faccino strepito, o nel purgarsi il naso, o nel moverli da' sedili, e sopra tutto cantino, e leggino sempre con voce uniforme, e concorde, perchè dalla forma esteriore possa comprenderli la divozione interna.

§.13. Non sedano i Monaci, mentre si dice il Salmo, *Domine quid multiplicati sunt*, l'Invitatorio, *Il Venite exultemus Domino*, gl'Inni, *Il Te Deum laudamus* &c. l'Evangelio, i Capitoli di qualunque Ora, il *Benedictus*, e *Magnificat* con le loro Antifone, le Preci, l'Officio della Vergine, e quando non s'eda il Superiore, o non lo permetta come specialmente potrà fare con i più vecchi, e con deboli.

§.14. Facciano la genuflessione col ginocchio fino a terra passando avanti il Santissimo Sacramento, al *Venite exultemus Domino*, dicendosi le parole *venite, & procedamus* &c. quando dal Diacono si dica *Flectamus genua* &c. nell'Evangelio dell'Epifania alle parole, *Et procedentes adoraverunt*

averunt cum, nell'In principio della Messa al *Verbum caro* &c. nel Mercoledì Santo all'Introito *In Nomine Jesu omne genuflectatur*, e in ogn'altro tempo, che sarà notato nelle Rubriche.

§.15. Facciano la genuflessione con ambi i ginocchi passandogli avanti il Santissimo Sacramento, o stando esposto alla loro presenza, facendosi in Coro l'Asperges dell'Acqua benedetta, nel Credo alle parole, *Et incarnatus est* &c. dopo il *Santus* fino all'*Agnus Dei* nelle Messe cantate, alla benedizione del Sacerdote, nel fine della Messa, il giorno del Venerdì Santo all'adorazione della Croce, e in ogn'altro tempo, che parimente sarà notato nelle Rubriche secondo la forma prescritta nel Cerimoniale.

§.16. Faccino riverenza piegando profondamente il capo qualunque volta si nominerà il nome di *Gesù, di Maria sempre Vergine*, de' nostri Santi Patriarchi *Benedetto, e Silvestro*, del Santo, di cui si celebra in quel giorno la festa, *Al Gloria Patri* &c. di qualunque Salmo, o dove accaderà dirsi, alli versetti *Sit nomen Domini benedictum* &c. *Sanctum, & terribile nomen ejus, Benedicamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu, Humiliate capita vestra Deo, Benedictus es Domine in firmamento Caeli*, e qualunque volta si nominerà espressamente la *Santissima Trinità*, il che si faccia sempre con modo, e gravità religiosa senz'assettazione, e chi contraverrà soggiaccia alla pena di recitare privatamente una volta il Salmo *Miserere mei Deus* &c. o ad altra salutare ad arbitrio del Superiore quando non vi fosse emenda.

Del Capitolo Quotidiano.

C A P. II.

§.1. Alla prudenza del Superiore si rimette l'ora di fare il Capitolo quotidiano, se per qualche giusta causa non possa farsi all'ora di Prima. Dopo dunque, che il Sagrestano averà dato il segno, tutti i Monaci entreranno in Capitolo, dove fatta la debita riverenza alla Maestà Divina, e fatta l'immagine, che sarà nel luogo del Capitolo, tutti sedano ordinatamente, prima il Superiore, e poi tutti gl'altri secondo l'ordine delle precedenza già stabilito. Dica il Lettore, *Jube Domine benedicere*, ed il Superiore, *Divinum auxilium* &c. i Monaci rispondano, *Amen*. Poi il Lettore reciti il Martirologio, e finito, l'Ebdomario dirà, *Pretiosa in conspectu Domini* con le preci, ed orazioni seguenti, indi positi tutti a sedere, il Lettore leggerà la Lezione della Regola, dopo la quale nominerà tutti i morti, che in quel giorno sono notati nel nostro Calendario, dopo dicasi il *De profundis* &c. con tutto quello, che si ordina nel Breviario Monastico in fine di Prima.

§.2. Occorrendo, che il Superiore entri in Capitolo dopo gl'altri, all'ora i Monaci si levino tutti in piedi, e si pongano poi a sedere, dopo che vi si sarà posto il Superiore, il quale quando dirà *Benedicite*, tutti si inchinino dicendo *Deus*, dopo lo stesso Superiore dica, *dicamus de Ordine nostro*, e subito quelli, che si sentiranno colpevoli in alcuna cosa, prostrati in terra, dichino le colpe loro, domandandone perdono. E se la colpa sarà tale, che meriti la correzione, si preparino a riceverla, ed umilmente confessino il proprio errore, la qual correzione sarà fatta dall'Abbate, o da altro, che sia in suo luogo.

§.3. In Capitolo non parlino mai i Monaci,

se non per due cagioni, una per dire le colpe loro, o quelle d'altri semplicemente, l'altra per rispondere al Superiore, quando faranno richieste, se però non fosse necessario parlar secretamente all'orecchio per ricordare alcuna cosa necessaria al Capitolo. Nessuno facci querela contro l'altro per solo sospetto. Quando il Superiore ordinarà, che si facci qualche orazione in comune, tutti s'inchinino, ed il simile faccino tutti quelli, a' quali egli ordinarà alcuna cosa. Ma s'imporrà qualche Officio a chi si sia, come la Cantoria, la Sagristia &c. umilmente prostrato in Terra, accetti tutto quello, che li viene comandato.

§.4. Se per caso entrasse nel Capitolo qualche persona di gran dignità, tutti gli faccino riverenza con inchinarsi. E lo stesso si facci nel passare avanti simili persone, e siano accettate all'orazione se l'addomandaranno.

§.5. Si guardi ciascuno di notificare, o parlar fuori di Capitolo delle colpe, o decreti trattati in Capitolo, e chi contraverrà digiuni tre giorni in pane ed acqua, e le sia data una disciplina di quindici battiture, o più ad arbitrio del Superiore, o di chi tiene il Capitolo.

Della Disciplina Comune.

C A P. III.

Ciascuno de' nostri Monaci o Corale, o Laico sia tenuto darli la Disciplina in secreto una volta la settimana per penitenza de' suoi peccati, se però non fosse in viaggio, ovvero infermo. E quanto alla disciplina comune, la quale secondo il solito, si fa ogni venerdì, l'ora di farla sia in arbitrio dell'Abate, o di chi tiene il suo luogo; l'Avvento però, e la Quaresima si facci due volte la settimana, cioè il Mercoledì, ed il Venerdì, ed anco in particolare il Giovedì Santo. In segreto poi potrà farla ciascuno secondo la sua divozione, e consiglio del Padre Spirituale. Nel farla s'osservi la forma del Breviario Monastico verso il fine.

Delle Confessioni particolari, e de' Predicatori.

C A P. IV.

§.1. Finito, che sarà il Capitolo quotidiano, potrà ciascuno confessarsi, o in altro tempo in luogo decente ove parerà al Superiore. E circa il modo di confessarsi, e forma dell'assoluzione sacramentale si osservi l'Ordine, e consuetudine della Santa Romana Chiesa. Deve avvertirsi, che in ogni tempo possono ascoltarli le confessioni. Ed i Penitenti sempre devono stare in ginocchione, e col capo scoperto se non siano Infermi in letto. Li confessori poi devono essere prudenti, e discreti, di modo che sappiano porger rimedio alli propri, ed agl'altrui peccati, e non fomentarli, o per poca avvertenza pubblicarli, e però deve osservarsi il Decreto del Visitatore Apostolico, che i Confessori siano deputati dal Superiore in ciascun Monasterio per confessare i Monaci, e nessuno confessi senz'esser prima approvato dal P. Generale, il quale se bene si può riservare alcuni casi, nondimeno deve in ciò osservarsi il Decreto di Clemente VIII. e le risoluzioni della Sagra Congregazione sopra tal Decreto.

§.2. Se alcuno si confessarà senza licenza del Supe-

Secretariatus, illiusque exercitio, voce activa, & passiva, omnibusque aliis honoribus, & prerogativis manutendum, seu quatenus opus sit reintegrandum fore, & esse, prout manuteneamus, & quatenus opus sit reintegramus, & pro hac causa, pro qua a P. Generali inquisitus, & condemnatus fuit amplius molestandum non esse, prout non molestari mandamus, & de, & super praemissis perpetuum silentium imponendum fore, & esse, prout imponimus. Admonemus tamen, atque precipimus P. Fr. Petro Fernandez, ut in posterum sub quovis preterito, vel quaesito colore a usu alcarum, & Taxillorum, omnino se absteat, sub poena privationis officii, vocis activa, & passiva, omniumque aliorum honorum, praeminentiarum, & prerogativarum, & sub poenis carcerationis, aliisque gravioribus arbitrio nostro.

Escentio per ditorum omni...

Et ita in omnibus servari volumus, & mandamus, quibuscumque in contrarium non obstantibus, atque stricte P. Joanni de Cabaleda Generali, omnibusque aliis, & singulis ad quos spectat, injungimus, atque mandamus, ut statim visis praesentibus parere debeant, & hoc nostrum decretum executioni demandare, & in actis Capituli intermedium registrare sub poenis contrafacientibus privationis Dignitatum, & officiorum vocis activa, & passiva, & perpetua inhabilitatis ad illas, seu illa, nullitatis omnium, & singulorum actuum, etiam excommunicationis, aliisque poenis arbitrio nostro incurrendis, ad quas irremissibiliter contra inobedientes statim habita notitia inobedientiae, procedemus. Datum Romae ex aedibus nostris hac die 2. Februarii 1690. G. Cardinalis Carpineus Vicarius, & Protector, & Judex deputatus.

Proces suba...

Cum autem sicut eadem expositio subiungebat Decretum huiusmodi a memorato Gaspare Cardinale, Protectore editum ab utraque parte unanimi consensu acceptatum fuerit, ac propterea idem Exponentes, illud quo firmius subsistat, & fervetur exactius Apostolicae confirmationis nostrae patrocinio communiri summo per desiderant, Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum, serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinatis, praesentium memorati Gasparis Cardinalis, & Protectoris Decretum cum omnibus, & singulis in eis contentis, auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

Confirmatio...

Clausula.

Decernentes easdem praesentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiti debere; ac irritum,

& inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attemptari.

Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit Provinciarum, Congregationis, & Ordinis praefatorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum, insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut earumdem praesentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostensa.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo Pontificis die VII. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno primo.

XXVIII.

Confirmantur Constitutiones Monachorum Silvestrinorum. Dat. 15. Oct. 1690. An. 1.

Nonnullae aliae Constitutiones approbatae fuerunt ab Inn. XI. Const. ed. 1683. Jan. 15., P. 7. Et a Clem. XI. confirmatae sunt quoddam Decretum Congreg. Gen. Const. ed. 1720. Maji 20., P. 20.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Afforis aeterni vices licet immeriti gerentes in Terris, ea, quae pro felici Religiosorum Virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vitae monasticae Instituto mancipatorum regimine, & in via mandatorum Domini directione provide salubriterque constituta esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata persistant, Apostolici muniminis, cum id a Nobis petitur, praesidio libenter constabilimus.

Exordium.

Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti Filii Abbas Salvator Salvatoris Procurator Generalis Congregat. Monachorum Silvestrinorum nuncupatorum Ordinis Sancti Benedicti, & Joannes Mattheus Felicianus Monachus expresse professus, ac de praesenti Abbas Monasterii Sancti Stephani de Cacco nuncupati de Urbe dictae Congregationis, quod cum alias ad Regulae ejusdem Sancti Benedicti praescriptum, nec non juxta antiquorum ipsius Congregationis statutorum variarum literarum Apostolicarum quarundam S. R. E. Cardinalium Congregationum Decretorum, ac Capitulum Generalium ipsius Congregationis dispositionem compilatae fuissent nonnullae Constitutiones, Vocales dictae Congregationis in eorum Capitulo Generali mense Junio 1688. celebrato concorditer, & nemine illorum discrepante per vota secreta approbarunt, & pre-

He Constitutiones approbatae fuerunt in Capitulo Gen. 1688.

& propria subscriptione firmarunt easdem Constitutiones, tenoris, qui sequitur, videlicet:

PRIMA DISTINZIONE.

- Dell' Offizio Divino. Cap. 1.
Del Capitolo quotidiano. Cap. 2.
Della Disciplina Comune. Cap. 3.
Delle Confessioni particolari, e Predic. Cap. 4.
Come debbano vivere i Monaci in tempo d' Estate. Cap. 5.
In che tempo si debba osservare il Digiuno. Cap. 6.
A che ora debbano i Monaci affatigarsi. Cap. 7.
Come debbano portarsi i Monaci in tempo della lezione. Cap. 8.
Dell'ora d'andare in Refettorio. Cap. 9.
In quali giorni debbano usarsi cibi Quadragesimali. Cap. 10.
Dell'ora della collazione. Cap. 11.
Della Collazione spirituale, e conferenza de' Casti. Cap. 12.
Come si debbano portare i Monaci dopo Compieta. Cap. 13.
In quali stanze del Monastero sia lecito entrare. Cap. 14.
Del viceveri e Novizj. Cap. 15.
Quali Monaci, e quando si debbano ordinare. Cap. 16.
Come si debbano portare i Monaci, che vanno in viaggio, e del Silenzio da osservarsi in Mensa. Cap. 17.
Degli Infermi. Cap. 18.
Di quelli, che si cavano sangue, e si medicano. Cap. 19.
Della Rasura de' Monaci. Cap. 20.
De vestimenti de' Monaci. Cap. 21.

Dell' Offizio Divino Cap. 1.

DEL M A T U T I N O.

Ne' luoghi, dove faranno almeno sei Corali, sieno tenuti alzarsi a Matutino, se in ciò non fossero per qualche giusta causa dispensati dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e il tempo di sonare da Maggio fino a Settembre a sei hore di notte, nel mese di Settembre a sette, di Ottobre a otto, di Novembre a nove, di Dicembre e Gennaio a dieci, di Febbraro a nove, di Marzo a otto, di Aprile a sette. Udito, che averanno il primo segno, si levino subito, e spediti da loro particolari bisogni, vadino con grave prestezza in Chiesa, ove ciascheduno prenda l'acqua benedetta, e cavatosi il cappuccio, passando avanti l'Altare facci a Dio umile riverenza con debita composizione di mani, e di vita, e così entrati in Coro inginocchiandosi faranno orazione nel segreto del cuor loro, finché la Campana dia l'ultimo segno, dandosi tempo da un segno all'altro, che i Monaci possano arrivare comodamente in Coro. Poi fatto il segno dal superiore, si alzaranno in piedi, e al segno del medesimo Eddomadario comincerà con voce alta, grave, e divota, e continuerà conforme alle Rubriche del novo Breviario Monastico, ove saranno notati i Santi del nostro Ordine, e della Diocesi. Tanto puntatamente, e con tal divozione doveranno dire l'ore Canoniche, che la mente concordi con la voce, e la voce con l'interno.

E perchè in tutti i nostri luoghi venga con egual forma lodato il Signore, ordiniamo, che ne' Monasterj, dove faranno sei Corali, nella Natività di Nostro Signore nelli tre giorni della settimana Santa, e nella solennità del P. S. Silvestro si canti tutto il Matutino fuorchè i responsorj delle dodici lezioni, & i Salmi, e Cantici del secondo, e terzo Notturmo, che doveranno però recitarsi molto puntatamente, lasciandosi in arbitrio del Superiore far cantare i Responsorj delle prime quattro lezioni, come alcune volte si pratica, potendosi anco sonar l'Organo per respiro del canto. Nell'altre feste di prima Classe di tutto l'anno si canti l'Invitatorio, il Venite exultemus Domino &c. l'Inno del Matutino, il Te Deum laudamus &c. e dal Capitolo delle laudi fino al fine. Et in tutte l'altre feste dell'anno si canti il Te Deum &c. e il Benedictus con la sua Antifona. Ma dove sarà numero minore di Corali, nelle sudette prime solennità si canti, come si è detto per i giorni di prima classe di tutto l'anno, quando non possa cantarsi come sopra, a che dovranno i Superiori sforzarsi, e in tutte l'altre feste si canti il Te Deum laudamus &c. e il Benedictus con la sua Antifona. E in quanto all'ora di recitarlo, dove non si alzi la notte, da Pasqua di Resurrezione fino a tutti i Santi si reciti dopo le ventur' ora, e dalla festa di tutti i Santi fino a Pasqua, o la mattina circa l'Alba del giorno, o la sera alla prima Ave Maria dopo la consueta orazione, che comunemente si fa in Coro, come al suo luogo.

Di Prima, Terza, Sesta, Nona, e Messa Conventuale.

Provveda il Superiore, che a tal ora si suoni a Prima secondo la diversità de' tempi, che i Monaci non si levino più tardi di quello devono per dar lode al Signore nella prima ora del giorno. Subito dunque, che sarà dato il segno per l'ora di Prima entrino i Fratelli in Chiesa con l'ordine, che s'è detto al Matutino, e fatto il cenno dal Superiore, se gli dia principio secondo le Rubriche del novo Breviario Monastico.

Chi non sarà giunto in Coro avanti che sia finito il Gloria Patri &c. del primo Salmo, sodisfarà stando in piedi sin tanto che le sia fatto segno dal Superiore, (il che deve osservarsi in tutte le ore Canoniche) & allora se ne vada al proprio luogo, la qual cosa facci parimente il Superiore, stando alquanto in piedi, che sia veduto da tutti, e si porti poi al suo luogo, quando li piacerà. Errando alcuno de' Novizj, o Professi in Coro, o nel leggere, o in altra cosa subito terminata la lezione, o altra azione, e per qualunque errore, si gettino in terra con ambi i ginocchi, e bacino terra. Ne sia mai lecito ad alcuno de' Corali partir dal Coro senza licenza del Superiore, e tornando prenda sempre la benedizione da chi tiene il primo luogo.

Ne' giorni festivi di tutto l'anno, dove faranno sei Corali dopo Prima si Cantino in Coro le Litanie de' Santi con li versetti in fine Salvos fac &c. Memento Congregationis &c. Dominus vobiscum &c. e con l'Orazione Deus cui proprium est &c. della festa corrente, e del P. S. Silvestro, ed essendo festa della Beatissima Vergine in luogo delle Litanie de' Santi, potranno dirsi quelle della medesima Vergine. Negli stessi giorni festivi ad

G ora

Superiore fuori della nostra Congregazione da altri Sacerdoti, sappia, che quella Confessione non sarà valida per un privilegio concesso dal Sommo Pontefice, come si nota nell' antica *Costituzione dist. 1. Cap. 4.*, anzi per tal dispreggio sia gravemente punito. E quello, che per giusta cagione, o di viaggio, o d'altra cosa, averà bisogno confessarsi fuori della Congregazione d'altro Sacerdote, abbia licenza dall' Abate, o da altro, che sia in suo luogo. E si avverte, che se bene Clemente V. in una Estravagante *Incipien. in Agro Dominico*, ordina, che tutti i Monaci, si confessino almeno una volta il Mese, tuttavia vogliamo, che ciascheduno, o sia in Monastero, o fuori, sia tenuto confessarsi una volta la settimana almeno, e trascurando di ciò fare i Corali per due settimane, ed avvisati se non si emendaranno, foggiacono alla pena della colpa mediore, e trascurando più lungo tempo, siano denunciati al P. Generale, che doverà gravemente punirli. I Conversi siano tenuti confessarsi almeno ogni quindici giorni una volta, e mandando, foggiacono alla pena come sopra.

§.3. S'ordina, che nessuno de' nostri Sacerdoti possa udire le confessioni sacramentali de' Secolari, se, oltre all' approvazione de' Vescovi non giunga all' età di 30. anni, e se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, o da altri Esaminatori deputati dal medesimo, in conformità anco de' varii Decreti Capitolari dell' anno 1604., 1668., e 1680., qual disposizione non possa dispensarsi da alcuno fuorché dal P. Generale, & potrà o per urgente necessità delle nostre Chiese, o con Predicatori per soddisfazione de' Popoli, e non in altri casi. Il quale parimente prima di dar licenza di predicare a' novelli Predicatori, doverà riconoscere se abbiano tutto il Quaresimale, o tutte le Prediche, che doveranno fare, e poscia sentirgli, o fargli sentire, e fargli recitare una Predica, o in pubblica Chiesa, o in pubblico Refettorio alla presenza de' Padri ad arbitrio del medesimo P. Generale con assegnargli tempo a studiarla, e recitarla, nè mai gli conceda tal facoltà se non terminato tutto lo studio di Teologia scolastica e non abbia difese le pubbliche Conclusioni, acciò i nostri Oratori Evangelici intendano quanto si richiede per un tanto Ministero Apostolico, a che non possa mai dispensare alcuno se non il P. Generale, che parimente potrà fare solo per urgentissima necessità, come anco si determinò nel Capitolo Generale del 1680.

§.4. Et acciò qualunque riguardevole Officio della Congregazione venga senza abusi praticato, ordiniamo, che a novelli Lettori, Predicatori, Confessori de' Secolari, e Curati di Anime, oltre alla sudetta approvazione, & esame si faccia dal P. Generale patente, e licenza speciale in *scriptis* col sigillo della Congregazione, senza la quale nessuno possa esercitare alcuna di dette cariche sotto pena di sospensione *ipso facto* dalle medesime, e sotto pena di sospensione *ipso jure ab officio* per i Superiori locali, se permetteranno tal' esercizio prima d'aver riconosciuto dette licenze, quali ottenute una volta, vagliano per sempre, se però non fossero ad alcuni espressamente rivate.

Come debbano vivere i Monaci in tempo d'estate.

C A P. V.

§.1. Dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Festa di Santa Croce di Settembre, che secondo l'uso antichissimo della Congregazione potrà continuarsi fino alla prima Domenica dell'Avvento, e dopo la Natività di N. Signore fino alla Domenica in Quinquagesima con li due giorni seguenti mangino i Monaci due volte il giorno, eccettuate però le viglie comandate, e tutt' i Venerdì dell'anno fuori del tempo Pasquale, e ne' giorni di Mercordi fuori dell'Avvento, della Quaresima, e delle viglie di precetto, in onore della Vergine gran Madre di Dio si usino solo ova, e latticini. In tutto il tempo dunque sudetto i Fratelli ne' giorni, che non sono di digiuno finito il Capitolo, detta terza, la Messa Conventuale, e Sesta, avanzando qualche tempo si occuparono o nella lezione spirituale, o altra cosa onesta permessa dal Superiore fino all'ora di pranzo, poscia all'ora debita si facci la comune refezione, alla quale douranno trovarsi tutt' i Monaci, che sono in Monastero, e se alcuno per giusta causa non vi si potrà trovare, mangi alla seconda mensa, e tanto questi, quanto i Serventi sedano tutti ordinatamente da una banda del Refettorio insieme in una tavola se sarà possibile, e non bastando i Serventi ordinarj, si chiamino altri, secondo sarà giudicato necessario dall' Abate del Monastero.

§.2. Dopo la comune refezione, facendosi il ringraziamento tutti vadino in Chiesa con ordine, e dopo detta Nona, si ritirino o ad onesta, e breve ricreazione, secondo ordinarà il Superiore, o nelle Celle, dove o riposino, o leggino, o faccino orazione, o qualche opera Manuale fino ad ora di Vespro: avvertendo però sempre non inquietar mai i Fratelli. Venuta poi l'ora di Vespro, si suoni la prima volta, e subito lasciando i Monaci qualunque cosa avessero per le mani, se ne vadino in Chiesa a pagare il debito della dovuta servitù al Signore. Finito Vespro secondo l'Ordine del Superiore si suoni dal Sagrestano alla conferenza spirituale, nella quale dopo radunati tutti, si leggerà quanto giudicherà di proposito, chi tiene il primo luogo in Capitolo. Queste, e altre cose accomodate per detto tempo se non possano puntualmente osservarsi in ogni luogo, le facci ciascheduno secondo l'ordine, e la disposizione dell' Abate.

In che tempo si debba osservare il digiuno.

C A P. VI.

Dalla Festa di Santa Croce infino a Pasqua si osservi il digiuno continuo, e si mangi all'ora di Nona, eccetto le Domeniche, ed anco occorrendo qualche onesta, e necessaria causa, potrà il Superiore dispensare, che nel Monastero non si digiuni, come nel giorno di Natale, nel giorno di S. Silvestro nostro Padre per la gran Solennità, ed in altri giorni, ma non potrà ciò fare nell'Avvento, nè meno nella Quaresima, e nelle viglie comandate per qualsivoglia Causa, e chi senza licenza mangierà fuori del Refettorio, e fuor dell' ore solite, se di ciò sarà denunciato in Capitolo, sia sottoposto alla pena della media colpa. E fatto il segno dopo Terza, se

farà

farà necessario di lavorare, si affatighino i Fratelli in fino a Nona, doppo Nona mangiarà il Convento, e poi li Ministri, e finita la comune refezione, potranno leggere, o se vi fosse necessità, lavorare in fino a Vespro: dopo Vespro attendino alla lezione. Ma ne' giorni delle Domeniche si farà ogni cosa, come si è detto nell'estate. Nelle Feste, nelle quali non si lavora, i Fratelli leggino a quell'ore, che foggiono lavorare. Ne' giorni feriali della Quaresima questo solamente si muta dell'ordine sopradetto, che la Messa Conventuale si dichi dopo Nona, e si mangi dopo Vespro, e dopo mangiare si attenda alla lezione, se però per qualche necessità non bisognasse andare a fare alcuna fatica.

In che ora debbano i Monaci affatigarsi.

C A P. VII.

§.1. Non costumandosi più ne' tempi correnti dalle Congregazioni de' Monaci uscire dalla Clausura a lavori manuali, per la fatica potrà intendersi o il far del pane, o la coltura degl'orti, o l'ornare le Chiese, e gl'Altari, o pulire i panni Sagri, o altra cosa simile, che accada dentro la Clausura, quando dunque d'ordine del Superiore saranno da Ministri con qualche segno avvisati per dette fatighe, i Monaci concorrono volentieri tutti, eccetto gl'infermi, e quelli, che per all'ora sono deputati ad altri officj. Vi vada anco l'Infermiere se però a quell'ora non fosse occupato in alcuna cosa per gl'infermi, il Cantore, il Maestro di Novizj, il Foresteraro, e tutti gl'altri, se però il Superiore non avesse fatto alcuno esente per utile maggiore del Monastero, come gl'occupati negli studj, o in altro grave, e religioso esercizio. Non siano però facili i Superiori a tal dispensa per togliere l'occasione delle mormorazioni, e perchè si fugga l'ozio, occasione d'ogni male se alcuno per grave necessità non potrà applicare alla fatica, lo dica con umiltà al Superiore, e facci poi secondo gli sarà ordinato. Provveda il superiore circa gl'istromenti della fatica uno, che ne tenga conto, ed andando, o ritornando i Fratelli, vadano con modesta composizione di vita. Arrivati al luogo della fatica non faccino molti cenni l'un l'altro, nè motteggino, nè ardischino parlare inutilmente se non fosse per qualche cosa appartenente al lavoro, e se accaderà, che alcuno parta per suo particular bisogno, ritorni quanto prima con silenzio. Potrà il Superiore dar licenza, che si parli di cose necessarie, ed oneste, ma senza strepito, con questo però, che sopravvenendo alcuno, che non sia dell'ordine nostro, non parlino mai i Monaci mentre quel tale sarà con loro.

§.2. Si avverte però, che non sarà mai lecito di leggere mentre si lavora, e sonando all'Offizio Divino, subito si lasi l'opera, e si vada al Coro, ma quando fosse necessario terminare il lavoro, potranno spedirsi più sollecitamente, dicendo con voce più bassa, ma puntatamente l'Offizio Divino. E s'ordina, che mai nessuno de' Monaci, o Obblati, o Conversi vadano a lavorare fuori del Monastero, o suo distretto senza special licenza dell' Abate sotto pena di mangiar pane, ed acqua due volte in pubblica mensa, e mentre si affatigano corporalmente, non portino la Cocolla, ma solamente la tonica con la

Pazienza, e Cappuccio, come si usa, standosi in Monastero, e però non sia mai lecito uscire di Camera senza l'abito Monastico, nè meno sia lecito spogliarsi in Camera dell'abito senza necessità massime per dormire, dovendosi sempre dormir con l'abito, e non rimanerne mai senza, nè giorno, nè notte.

Come debbano portarsi i Monaci in tempo della Lezione.

C A P. VIII.

§.1. Quando i Fratelli saranno nel luogo del Capitolo, avvertano stare con ogni decenza religiosa, e sedano molto ben composti, leggendo ciascuno in un libro separatamente dagli altri, eccetto quelli, che cantano negl' Antifonarj, o Innarj grandi, e quelli, che devono leggere in comune, a quali si determineranno le lezioni, e saranno sentiti da quello, a cui sarà dato il carico, e mai s'inquietino, o uno dia disturbo all' altro in qualsivoglia cosa da farsi.

§.2. Se alcuno mentre sarà in Capitolo, o in Coro terrà il Cappuccio in testa, l'accomodi talmente che si possa conoscere se dorme, o no: e se occorrerà, che alcuno parta, riponga il libro nell'armario, o in altro luogo sicuro. Se tal'uno averà bisogno vedere alcuna cosa nel libro dell' altro, lo chieda con voce bassa, e modestamente, e non volendolo dare abbi per all'ora pazienza; e questo modo tenghino i Monaci, mentre leggono, stando a sedere.

§.3. Ma quando vanno camminando si portino con umiltà facendosi riverenza con inchinarsi l'uno all'altro nell'incontrarsi; e se incontreranno l'Abate si ritirino da una parte inchinandosi, la qual riverenza si facci in ogni luogo al Superiore, particolarmente fuori del Dormitorio. Non vadino mai i Monaci correndo, o mostrandole leggerezza, e poca gravità religiosa ne' loro andamenti, e sopra tutto siano avvertiti di non burlar mai, o scherzare in qualunque luogo si sia fra di loro, nè con parole, nè con buffonarie, nè con fatti, o con gesti, e molto meno di urtarsi, o spingerli l'un all'altro, o far altri atti indecenti, e poco convenevoli allo Stato Religioso, perchè queste, e altre cose simili impediscono grandemente lo Spirito, e la divozione, e se alcuno farà contro quest'ordine in alcuna cosa per la prima volta sia ammonito, e non emendandosi, foggiaaccia alla pena della media colpa.

Dell'ora di andare in Refettorio.

C A P. IX.

§.1. Chi sarà deputato dal Superiore, suoni ad ora competente avanti il pranzo, e la cena la Campanella, acciocché quelli, quali per caof sono un poco lontani, si accostino in tempo alle refezione, e dopo breve tempo suoni un'altra volta, poscia giunti i Monaci, e ordinatamente disposti, si facci la benedizione secondo le Rubriche del Breviario Monastico, cominciando il Priore *Benedicite*, e dettosi dal medemo *Et ne nos inducas &c.* all'ora il Superiore rivolto alla mensa principale, facendo con la destra una Croce, dia la benedizione dicendo: *Oremus Benedicite Domine nos &c.* ed anco benedica il Lettore senza far'altra Croce, dicendo al pranzo *Mensa caelestis &c.* alla cena. *Ad curam vite &c.* e quando si di-

si digiuna al pranzo *Ad cenam vite &c.* alla collazione *Ad Collationem &c.* avvertendo però, che qualunque volta farà presente il P. Generale, toccherà sempre al medesimo benedir la mensa, ed il Lettore, non convenendo mai ad alcun inferiore dar benedizione di sorte alcuna, massime con alzar la mano, dove sia presente il maggiore, ed allo stesso P. Generale, e in sua assenza al Superior locale toccherà sempre dar segno, quando in principio della mensa, o della cena abbi a terminarsi la lezione, ed anco quando abbi da ricominciarsi, o terminarsi nel fine. Compita dunque la benedizione, e risposto da tutti *Amen*, entri ciascuno a tavola nel proprio luogo secondo l'ordine de' gradi, e anzianità delle professioni, come si dirà parlando delle precedenzae, quando però dall' Abate non fosse altrimenti ordinato, o per onorare alcun forastiere riguardevole, o per mortificare alcuno della sua Famiglia.

§.2. Se alcun Monaco giungerà dopo, che gl'altri sono a sedere alla mensa si affetti dopo gl'altri, o pure stia in terra inanzi agli altri, secondo che comanderà il Superiore, nè gli si dia vino senza licenza di chi tiene il primo luogo, eccettuando però quelli, che averanno avuta evidente, e giusta causa di tardare.

§.3. Circa la misura de' cibi, e del bere potrà osservarsi l'uso della nostra Congregazione quale non è contrario alla regola, cioè dare tanto a ciascuno di pane, e di vino, che basti, con questo però, che alli Novizzi, e Giovanetti, quali non abbino ordini Sagri, non si dia mai a bere vino senza acqua se non pareffe al Superiore nelle Feste Solenni, e ne' giorni del digiuno arne dar loro una picciola tazza. Dopo, che i Monaci saranno entrati a tavola, all' ora i ferventi portino le vivande, dando a ciascuno la sua porzione, e si guardino i Ministri di non passare avanti alle mense, mentre i Monaci stanno inchinati all' Orazione, o mentre si facci la Benedizione: dopo che sarà cominciata la lezione, scuoprano il pane, e non prima; da quell' ora in poi nessuno efchi di Refettorio senza licenza del Superiore, e se non sia forzato da qualche necessità, nè sia alcuno, che mangi camminando, o beva stando in piedi. Chi vorrà il sale lo prenda con il coltello, e chi beve tenga la tazza di terra, o di vetro con ambe due le mani, che però devono aver la tazza due manichette. Se alcuno vedrà, che manchi qualche cosa al Fratello di quello, che comunemente hanno gl'altri, la domandi al Cammerlengo, o a chi serve, non con la voce, ma con segno, dovendosi in qualunque tempo della refezione osservare in Refettorio strettamente il silenzio. Quello al quale il Superiore manderà qualche cosa da mangiare s'inchini un poco prima a chi lo porta, e poi si alzi un poco su, e facci riverenza verso chi la manda, come anco faccino i Monaci quando gli si pone qualche cosa avanti. Nessuno ardisca mandare alcuna cosa all' altro, eccetto quello, che nella mensa tiene il primo luogo. Si guardino sopra tutto i Fratelli tanto nella mensa maggiore, quanto in altro luogo, o per scherzo, o con altro modo indecente venire a tal disordine, che si levino l'un l'altro alcuna cosa in Mensa, essendo che con timore, e compianto dobbiamo andar a prendere il cibo: e chi farà contro quest'ordine, foggia alla pena della grave colpa senza esserne dispensato.

§.4. Terminata la refezione, e dato il segno dal Superiore, subito il Lettore lasciando di leggere, dichi *Tu autem Domine &c.* e risposto da tutti *Deo gratias*, uscendo i Fratelli dalle mense, stiano ordinatamente in piedi cavandosi i Cappucci di testa, e ponendo le mani sotto l'abito, o dentro le maniche, cominci poi il Priore dopo il pranzo *Confiteantur &c.* dopo la cena *Memoriam fecit &c.* indi *Agimus tibi gratias &c.* e proseguia il *M. severe*, o altro Salmo secondo le Rubriche del Breviario Monastico; e così secondo il solito vadino in Chiesa a terminare il ringraziamento, stando inchinati, o prostrati secondo il tempo. Ne' luoghi poi, dove non fosse in uso andare in Chiesa, potrà terminarsi il ringraziamento in Refettorio secondo sarà ordinato dall' Abate, avvertendo anco qui, che essendo presente il Padre Generale, a lui toccherà sempre terminare col *Fidelium Anima &c.* e col *Dominus det Nobis suam pacem*, in sua assenza all' Abate locale. Nelle Collazioni della sera de' digiuni si farà il ringraziamento breve, con il *Tu autem Domine &c.* *Agimus tibi gratias &c.* *Benedicamus Domino*, e *fidelium Anima &c.* come è in uso.

§.5. Se poi alcun Monaco della famiglia vorrà bere fuori dell' ora determinata, ne chiedi licenza al Superiore, avvertendosi, che ne' nostri Refettorj non devono servir Secolari, se non vi fosse persona di qualche gran dignità, o vi fosse mancanza de' Conversi. Nè si ammettano mai Secolari alla mensa de' Monaci, se non fosse qualche persona segnalata di vita onesta, o Benefattrice, che si lascia alla prudenza dell' Abate, quando comodamente non potesse farsi di meno.

In quali giorni debbano usarsi cibi Quadragesimali.

C A P. X.

§.1. Dobbiamo usar cibi quadragesimali in questi giorni, cioè in tutto l'Avvento, nella Quadragesima, in tutt' i Venerdì, eccettuato il tempo Pasquale, in tutte le viglie comandate dalla S. Chiesa, in quelle, che si osservano secondo la consuetudine de' luoghi, e Diocesi, e in particolare le viglie della SSma Vergine, del Padre S. Silvestro li 25. Novembre, di S. Scolastica li 9. di Febbrao, di cui deve farsi anco la commemorazione nell' Offizio quando non sia Doppio, o tempo eccettuato, dopo quella di S. Silvestro, come è in uso ab immemorabili nella nostra Congregazione, e ne' luoghi particolari la viglia del S. Titolare della Chiesa. In altri tempi farà lecito mangiar latticinj, e la carne non deve usarsi, che per gl' Infermi, quando però non scusi la necessità, nel qual caso possi l' Abate dispensare, e dispensando senza necessità, resti gravata la sua coscienza.

§.2. Circa le vivande si offervi quanto sia possibile quello, che dice la Regola, e ne' sopraddetti giorni di digiuno, e viglie di precetto non si diano nè latticinj, nè ova.

Dell'ora della Collazione.

C A P. XI.

Dopo la Compieta nell'estate, o dopo altro tempo nell'inverno i Fratelli attendano finchè suoni il Campanello, quale essendo sonato due volte

volte con un poco di spazio trà una volta, e l'altra, entri ordinatamente in Refettorio, e stiano in piedi avanti le mense finchè il Prelato dia il segno, e dettosi dal Priore *Benedicite*, il Superiore dia la Benedizione dicendo *Ad collationem &c.* e risposto da tutti *Amen*, entri alla mensa, e prendano la collazione secondo l' uso della santa Chiesa ne' giorni di digiuno, quando poi in fine il Superiore darà di nuovo il segno, si levino tutti dalle Mense, e ordinatamente entri in Capitolo, se altrimenti non ordinarà il Superiore, chi non vi si troverà, o giungerà troppo tardi, ne dica sua colpa nel prossimo Capitolo.

Della Collazione Spirituale.

C A P. XII.

§.1. Dopochè i Monaci si saranno reficiati, come si è detto di sopra, entri in Capitolo, e si facci la conferenza Spirituale, che ne' giorni di digiuno deve farsi dopo la collazione, nè deve tralasciarsi perchè ci viene ordinato nel cap. 42. della S. Regola, e dal Visitatore Apostolico. E ne' giorni che si cena potranno radunarsi i fratelli un'ora avanti la refezione, o in altro tempo, che sarà giudicato più di proposito dal Superiore, e si esercitaranno nella suddetta collazione Spirituale, o nella conferenza di casi di coscienza, o sopra il Catechismo Romano, o in altra cosa spirituale, come meglio parerà al medesimo Superiore, provandosi con esperienza l'utile grande, che si cava da tale esercizio, e la molta necessità, che ne anno i Monaci.

§.2. E in ordine alla conferenza di casi di coscienza si offervi quanto si comanda dalla Sa. Me. di Clemente VIII., che in ogni luogo de' Regolari si tenga almeno due volte la settimana, com'anco si trova ordinato ne' nostri Capitoli Generali l'anno 1604. 1637. e 1668. che perciò s'impona agli Abati locali esserne puntuali esecutori con appoggiare tal peso a soggetto idoneo, perchè venga tutto invariabilmente eseguito. Chi contravverrà foggia alla pena della media colpa, e altre ad arbitrio del P. Generale, e del Capitolo Generale.

Come si debbano portare i Monaci dopo Compieta.

C A P. XIII.

§.1. Detta Compieta il Superiore asperga in Coro i fratelli con l'acqua benedetta, e se occorrerà dar la benedizione ad alcuno de' Fratelli tornato dal viaggio, questo se ne sia prostrato in Terra, e il Superiore dica l'Orazione, *O. e. mus Fratres Deum omnipotentem, ut huius fratris reversiose cum ejus salute.* E fatto un poco d'intervallo gli dia la Benedizione. Ogni sera dopo il suono della prima *Ave Maria* tutti i Monaci si radunino in Chiesa a far l'Orazione mentale per spazio d' un' ora, o almeno di mezz' ora, quale poi si terminerà dal Superiore con i versetti: *Ostende nobis Domine &c.* *Domine exaudi orationem meam &c.* e con l'orazione dello Spirito Santo, della Vergine, e del P. S. Silvestro, con aggiungere poi in fine un *De profundis &c.* con l'Orazione *Deus venia largitor &c.* per l'Anime de' Benefattori, e Fratelli, e asperga i Fratelli con l'acqua benedetta. Al superiore si concede facoltà d' abbreviare la suddetta Orazione d'un

ora, o commutarla in altra secondo il bisogno, ma non possa prolungarla più d'un' ora. Come ancora alla divozione del medesimo si rimette il dire in Coro ogni sera dopo detta orazione le Litanie della Vergine per implorare il di lei continuato patrocinio, come di già in molti luoghi è in uso. Finita detta orazione (se non abbia a dirsi l'Officio Divino, come si è notato al suo luogo) echino di Chiesa entrando in Dormitorio con i Cappucci in testa, senza andare altrove, eccettuati gli Officiali per causa de' loro Offizj, se a caso non avessero qualche necessità, o non venisse loro altrimenti permesso dal Superiore.

§.2. I Monaci in Coro, in Mensa, per il Monastero, e in Camera sempre portino la Cocolla, per la quale non intendiamo quella delle maniche larghe, che si porta in Chiesa ne' giorni solenni, o fuori della clausura secondo il costume antico, ma la veste lunga con pazienza larga, e cappuccio, come si usa ordinariamente nella Religione, senza la Cocolla grande, però non vadano mai i Corali fuori del Monastero per le Città, o luoghi, dove abitano specialmente: ne' luoghi poi di minor condizione, o per cagione di tempo cattivo possa permettere l'Abate l'andar fuori di clausura con veste, e mantello talare, ma non mai con veste, e mantello corto, se non per causa di viaggio, come più distintamente nel fine della presente Distinzione sotto le pene, che ivi si noteranno, e in quanto a i letti abbiano i Monaci le cose necessarie giusta la possibilità de' luoghi nel modo, che dispone la Regola.

In quali stanze sia lecito d'entrare.

C A P. XIV.

Nessuno entri senza licenza, e presenza del Maestro de' Novizj in Noviziato fuori dell' ora della refezione in Refettorio, in Cantina, ed in Dispensa senza licenza del Superiore, o di chi ne averà cura, eccetto il Camerlengo, e i suoi Coadjutori, che potranno entrare nelle suddette Officine, come anco in Profettorio senz' espresa licenza del Maestro de' Professi: potranno bensì i Monaci entrare in Calefattorio per scaldarsi, che si farà onestamente, e senza mostrar mai i piedi nudi, massime in presenza de' Secolari, e per cavarli sangue, se questo farà comodo per tal' effetto. Potranno anco entrar tutti nella stanza dove si dà udienza a' Secolari, e parlarvi a' tempi debiti di cose utili, ma si guardino sì in questo, come in ogn'altro luogo di dir mai parola poco onesta, o illecita, che rechi scandalo a' circostanti. Non sia mai permesso a' Professi, e molto meno a' Novizj entrare in alcuna stanza de' Monaci senza l'assistenza del Maestro, e senza licenza dell' Abate, sotto pena di mangiar pane, ed acqua in pubblica mensa, ed una disciplina di 12. battiture. Ed entrando i Monaci a' gravarsi dal peso della natura, si coprano il volto con il Cappuccio quanto più possono. Similmente, nello spogliarsi, o vestirsi stiano cauti non esser veduti nudi, o spogliati, nè sia lecito ad alcuno entrare nella Cella dell'altro, nè da quella prender cosa alcuna senza licenza. E non essendo ciò lecito, molto meno sarà lodevole, che in una stanza dormano due insieme, massime in un letto solo, e però in tutti i modi si provveda, che a cia-

scun Monaco sia assegnata una stanza, ed un letto da per se solo, e particolarmente alli Giovani. Chi contravverrà alle sudette cose, soggiaccia alla pena della media colpa.

Del ricevere i Novizj.

C A P. XV.

§.1. Come in vigna propagata dalla destra dell'Altissimo studierà il P. Generale introdurre nella Religione preziosi germogli, che non inaridiscano, ma rendano al dovuto tempo frutti di perfezione: onde nel riceverli i Novizj s'offerirli quanto s'ordina da Sommi Pontefici Sisto V., Clemente VIII., dalla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare per la nostra Congregazione sotto li 10. Luglio 1655. Il che s'intenda tanto nel ricever Secolari, quanto altri, nè deve riceverli alcuno, se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, ed Esaminatori a ciò deputati dal Capitolo Generale, nè vestirsi se non abbiano fatti gl'esercizj spirituali per dieci giorni, come lodevolmente si pratica di presente dalle Religioni. E quantunque da Novizj, secondo l'uso antico si pagassero gl'alimenti per l'anno della probazione, tuttavia ciò si lascia ad arbitrio del medesimo Generale, ed Esaminatori, che in ogni caso di pagamento doveranno confermarli con la disposizione del Sag. Concilio di Trento Sess. 25. de Regular. Cap. 16.

§.2. Se alcuno dunque domanderà d'esser ricevuto, oltre alle dette osservanze, prima si faccia prova della sua vocazione, se veramente venghi dal signore, o da umani rispetti; della scienza, non dovendosi ammettere alcuno per chierico, che non sia versato almeno nella lingua latina; e de'natali, con cercare se sia di legittimo matrimonio, di buona fama; e di Cristiani costumi. Se sia conjugato, o bigamo, se abbia debiti, o se sia tenuto render conto di amministrazione ad alcuno, se soggetto ad infermità corporali, o di mente, se professò in altra Religione, o servo, se si trovi querelato, o inquisito in alcun Tribunale, o abbia qualche canonico impedimento: E quelli che fossero di tal qualità, non siano in alcun modo ricevuti, specialmente per Corali, come anche non venga ammesso alcuno, che sia stato d'altra Religione, se prima non venghi approvato dal Capitolo Generale, o dalla Dieta per voti segreti. Quelli poi, che averanno li dovuti requisiti, e saranno ammessi, vengano prima della Vestizione esortati alla confessione generale, che potranno fare con quel Confessore approvato, che farà di loro soddisfazione, ed agl'esercizj spirituali, come sopra. E nella Vestizione sia notato nel libro de' Novizj il giorno, mese, ed anno, col riporsi le sedi del Battesimo, e Cresima in Archivio, indi introdotti in Noviziato siano religiosamente educati, non usino letti di lana, ma pagliaccio, vestino di sotto con onesto colore, che pigli al negro, o al nostro abito, come meglio si spiegarà nel fine della presente distinzione: frequentino ogni Domenica, e ne' giorni festivi di precetto i Santi Sacramenti della confessione, e comunione; siano dal Maestro instruiti nel divino Offizio, nelle rubriche, nell'orazione mentale, ed in altri spirituali exercizj. Vengano parimente dal medesimo esercitati nelle mortificazioni interiori, ed esterne, dovendosi anto far tal'ora senza causa per sperimentare la

loro obbedienza. Recitino ogni giorno in Coro, o in Noviziato l'offizio della Vergine, oltre a recitare in Coro co' Monaci sempre l'Offizio divino: Due volte il giorno facciano nell'Oratorio mezz'ora d'orazione mentale per ciascheduna volta, cioè la mattina avanti Prima, e la sera dopo la Prima Ave Maria. Ogni venerdì dopo l'ore della mattina facciano in Noviziato il capitolo delle colpe alla presenza del Maestro, e ciascuno accusi in esso le colpe, nelle quali sarà caduto ne' giorni antecedenti. Dopo il vespero leggano ogni giorno un Capitolo della Regola, o delle presenti Costituzioni, e dal Maestro gli venga spiegato perche sappino ciò, che devono osservare, e ciò, che devono fuggire. Le sia nel principio insegnato il modo di ben confessarsi, di far l'orazione mentale, e di studiar le Rubriche. Senza licenza del Maestro non parlino con alcuno anco parente. Non ricevino, nè mandino lettere, nè prendano robbe, o regalo nè pure da congiunti senz'espressa licenza del medesimo; nè mai escano di Noviziato se non accompagnati dallo stesso Maestro, o dal sotto Maestro: siano esenti da qualsivoglia officio, fuorchè dal Coro, e dal leggere in mensa, e dopo che averanno ne' debiti tempi soddisfatto alle sudette parti, si dovranno ogni giorno esercitare nel canto fermo, e negli studj particolari, secondo verrà ordinato dal P. Generale per loro profitto, e della Congregazione.

§.3. S'ordina in oltre, che nessuno sia ricevuto per Chierico se non abbia compito l'anno decimoquinto della sua età, e si abbia molta avvertenza, che non si ricevano tanti d'una Patria, Stirpe, e Parentela, che da essi possa turbarsi la pace de' nostri luoghi. Come anco non possa riceverli alcuno per Converso se non abbia compiti anni venti in conformità de' Decreti Apostolici, acciò si prendano soggetti atti alla fatica. Quelli, che furono ricevuti per Conversi, non possano passar mai al Chiericato, nè possano portar la Cocolla, nè ordinarsi, anzi siano tenuti portare almeno per anni quattro l'abito d'Obblato, e solo nel fine di dett'anno quarto possano esser ammessi alla solenne professione quando vi concorrono gl'altri requisiti per fare esperienza della loro abilità, e bontà di vita. Come anco s'ordinò lodevolmente nel Capitolo Generale l'anno 1623. e se i Superiori scientemente riceveranno o Corali, o Conversi contro dett'ordine, ogli ammetteranno alla professione prima del tempo da notarsi qui sotto, oltre alle pene prescritte da Sommi Pontefici, e da detta Sagra Congregazione, soggiacciano alla pena della colpa più grave, e siano anco più gravemente puniti ad arbitrio del Capitolo Generale. Avvertendo tutti i nostri Monaci, che grandemente si guardino non sovvertir mai con velenosa persuasione alcuno, che voglia entrare nella Religione, se vorranno schivare la sudetta pena della colpa più grave, o altra ad arbitrio del P. Generale.

§.4. Di quelli poi che furono ricevuti con le dovute condizioni, prima che s'ammettano alla professione, sia due volte, o dal P. Generale, o dall'Abate, d'ordine del medesimo, alla presenza del Maestro, e di due Seniori esplorata la loro volontà, se persistano volentieri. La prima nel fine del secondo mese dopo la vestizione, e la seconda nel fine dell'undecimo mese della probazione, e trovandosi costanti nella vocazione, e ter-

e terminato con lode l'anno del Noviziato, siano prima di nuovo approvati dal Capitolo della Famiglia dove fecerò il Noviziato, con voti segreti, poscia siano esaminati dal P. Generale, ed Esaminatori con dare il giuramento al Maestro, acciò fedelmente dica, che cosa senta sopra lo spirito, genio, attitudine, e costumi di chi deve professare, e trovandosi concorrervi tutti i necessari requisiti siano approvati, ed ammessi alla solenne professione in Chiesa, con cui promettano in mano del P. Generale, o d'altro Abate da lui specialmente deputato l'obbedienza, povertà, e castità secondo la Regola del Padre S. Benedetto, e le presenti Costituzioni, e gli siano benedette le Cocolle secondo il solito, e la carta della professione scritta di loro mano si conservi in Archivio, e si noti nel libro delle professioni con nomi, cognomi, Patria, giorno, mese, ed anno. Ordinandosi in tanto, che nessuno de' Corali sia ammesso a tal professione se non abbia compiti anni 16. e nessuno de' Conversi se non habbia terminato anni 24. E che gl'Abati locali, o altri Prelati senza licenza espressa del P. Generale non possano ricevere alcuno alla Religione, e molto meno ammetterlo alla professione, dichiarando nullo qualunque atto, che si facesse contro la presente ordinazione.

§.5. Se alcuno de' Novizj morisse nell'anno della probazione, si facci per l'anima sua, come per i Professi. Se nel tempo del Noviziato alcuno partirà dall'Ordine nostro, non sia mai più ricevuto senza licenza del Capitolo Generale. Non possa essere violentato alcun Monaco a far professione a nome di Monasterio particolare, ma sia in sua elezione affigliarsi dove li piacerà, quando nella propria Patria non vi sia Monasterio dell'Ordine. E chi facesse tal violenza sia punito ad arbitrio del Capitolo Generale, e il Novizio possa affigliarsi dove gli piacerà.

§.6. Quelli poi, che averanno canonicamente professato siano dal Padre Generale assegnati ne' Monasterj de' Professorj prescritti dalla suddetta Sagra Congregazione sotto idonei Maestri giusta la loro capacità, ne' quali dimorino almeno per altri anni tre sotto rigorosa disciplina, nè possano prima essere assegnati altrove, se non fossero Sacerdoti, o ordinati in sacris, che all'ora sarà in arbitrio del P. Generale.

Quali Monaci, e quando si debbano ordinare.

C A P. XVI.

§.1. Solo il P. Generale possa conferir gl'Ordini minori a' nostri Monaci, e non altri Abati senz'espressa licenza di esso P. Generale, e non sia mai promosso ad ordini minori, e sagri un Novizio, se non haverà fatta la solenne professione. Quelli, che dovranno esser promossi a gl'ordini sagri, non saranno mai indirizzati a gl'Ordinarij, o Vescovi se prima non saranno conosciuti idonei dal P. Generale, o da altri Esaminatori da deputarsi dal medesimo, com'anche s'ordinò nel Capitolo Generale del 1680.

§.2. In quelli poi che dovranno ordinarsi, deve averli riguardo all'età, scienza, ed onestà di costumi. E in quanto all'età s'offerirli quanto si prescrive dal sagro Concilio di Trento. E chi contravverrà, oltre alla pena della sospensione, ed altre stabilite da' Sagri Canonici per sei anni sia reputato inabile ad ogni Offizio, e grado. Di

più deve avvertirsi, che gl'Ordinandi sappiano ben fare il proprio officio, massime nel leggere, e nel cantare, come si rimette al P. Generale il giudicare la bontà, ed onestà de' costumi, che non deve mai far ordinare alcuno per preghiere, o ad istanza altrui, ma secondo parerà alla sua coscienza, dovendo in simili cose non seguire il parere degl'uomini, ma il voler di Dio, avanti di cui deve rendersi strettissimo conto, deve anco avvertirsi, che non siano ordinati omicidarij, ignoranti, Bigami, o altri irregolari, se non vi fosse facoltà di dispensarli, altrimenti gl'Ordinati in tal forma restino sospesi dall'esercizio degl'ordini: E quelli, che si faranno ordinare siano sospesi da' loro officj, e dal ministero dell'Altare, fin tanto non siano dispensati da' competenti Superiori, e dal Capitolo Generale.

Di quelli, che vanno in viaggio, e del Silenzio della mensa.

C A P. XVII.

§.1. Ordiniamo, che quando i nostri Monaci mangiaranno fuori de' Monasterj il maggiore possa dar licenza di parlare al minore, ma solamente con voce bassa, e di cose lecite, ed oneste, e se alcuno sedendo alla mensa farà qualche tumulto, o dirà parole ingiuriose, subito sia fatto tacere, e nel prossimo Capitolo gli sia imposta la penitenza della colpa grave, anzi se la qualità della colpa lo richieda, si proceda contro di lui rigorosamente. Quelli poi, che si mettono in viaggio potranno pigliare il mito con licenza del Superiore, eccettuati i giorni, ne' quali non è lecito il prenderlo, poiche i nostri Monaci anco in viaggio, e fuori del Monasterio devono osservare i digiuni regolari se non fossero infermi, o il Superiore per giusta causa gl'avesse dispensati. Avverta però l'Abate, che non si converta in abuso, quello che s'è ordinato si possa dispensare per carità, e bisogno.

§.2. I Fratelli, che averanno fatto viaggio, nel loro ritorno riceveranno la benedizione nel modo detto al cap. 13. E in quello stesso giorno dopo l'ore Canoniche mangino in Refettorio se per cagione di freddo, o di pioggia, o di stanchezza non gli fosse permesso altrimenti, non dovendo mai esser lecito ad alcuno de' Monaci, stando dentro il Monasterio mangiare, o bere, senza licenza fuori del Refettorio, se non fosse per causa d'infermità nell'Infermeria. Quando capitaranno Monaci forastieri per una notte siano trattati come a tali, ma se volessero fermarsi più d'una notte, siano trattati come gl'altri fratelli del Monasterio, tenendo il luogo secondo, il lor grado, se però non avessero altra licenza.

§.3. In verun modo siano introdotte ad albergare, e conversare ne' nostri Monasterj persone straniere, e non conosciute, e guardinsi i Fratelli nel far viaggio di non uscir fuori della via loro ordinata, e di non lasciar mai l'ore Canoniche: E quelli, che in ciò saranno trovati colpevoli, siano gravemente puniti. Nessuno de' Monaci vada in alcun luogo senza compagno, acciò non si porga a veruno occasione d'errore, nè siano facili i Superiori dar licenza a' Monaci far viaggio senza necessità, e si fugga ogni sorte d'occasione di mutazione di stanze, essendo cosa deformare vedere i Monaci andare spesso vagando da un luogo all'altro. E per ciò nessuno possa partire,

H dal